

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 – Denominazione

1.1 – La Società è denominata "RAI CINEMA S.p.A."

Articolo 2 – Sede

2.1 – La Società ha sede legale in Roma.

2.2 – Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, agenzie, impianti e stabilimenti.

Articolo 3 – Durata

3.1 – La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 – Oggetto sociale

4.1 – La Società ha per oggetto:

– l'acquisizione, in Italia e all'estero, di diritti, anche parziali, di utilizzazione economica su opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto meccanico (sale cinematografiche, home-video, payperview, paytv, etc.);

– la fornitura, anche alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e alle società ad essa collegate, dei diritti di cui sopra su opere audiovisive,

cinematografiche e televisive comunque acquisiti, a titolo derivativo o originario;

- l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del proprio compendio dei diritti relativi ad opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali;

- la distribuzione, la commercializzazione, la cessione, in Italia e all'estero, di diritti su opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto meccanico;

- la produzione, anche in collaborazione o mediante affidamento a terzi, di opere audiovisive destinate ai mercati, italiani ed esteri, della cinematografia, della televisione e della videocomunicazione in genere, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto meccanico;

- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione, anche in collaborazione o mediante affidamento a terzi, di circuiti di distribuzione, sale cinematografiche, multisale, canali di diffusione cinematografica in rete e fuori rete.

4.2 - Per il conseguimento del predetto oggetto sociale e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà e strumentalità nonché nel rispetto della legge 5 luglio 1991, numero 197 e successive modificazioni, la Società, potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (ivi compresi i mutui attivi e passivi), bancarie mobiliari ed immobiliari, che saranno dal consiglio di amministrazione ritenute utili, ad eccezione

delle attività finanziarie riservate ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993 numero 385, e del d.lgs. 24 febbraio 1998 numero 58 e successive loro sostituzioni, modificazioni ed integrazioni;

- assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi analogo scopo sociale.

### TITOLO III

#### CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

##### Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 - Il capitale sociale è di euro 200.000.000,40 (duecentomilioni virgola quaranta) rappresentato da numero 38.759.690 (trentottomilionisettecentocinquantanovemilaseicentonovanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

5.2 - La Società potrà acquisire finanziamenti, con obbligo di rimborso delle somme versate, da parte dei soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano almeno il due per cento del capitale sociale nominale, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme di legge e di regolamento che individuano le operazioni non costituenti raccolta di risparmio tra il pubblico. Tali finanziamenti potranno essere eseguiti anche singolarmente da ogni socio senza alcuna formalità e, salvo patto contrario tra la Società e il socio, non saranno produttivi di interessi.

##### Articolo 6 - Azioni

6.1 - Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 - La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al

presente Statuto.

#### Articolo 7 - Circolazione delle azioni

7.1 - Le azioni sono nominative.

#### Articolo 8 - Azioni in comproprietà

8.1 - Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più soggetti, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi dell'art. 2347 del codice civile.

#### Articolo 9 - Aumenti di capitale

9.1 - L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

#### Articolo 10 - Versamenti sulle azioni

10.1 - I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

#### Articolo 11 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari

11.1 - La Società può, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, emettere obbligazioni convertibili e non convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

### TITOLO IV

#### ASSEMBLEA

#### Articolo 12 - Convocazione

12.1 - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione, purché in Italia. A norma dell'articolo 2366, terzo comma, del codice civile, esse sono convocate mediante avviso comunicato

con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della riunione.

12.2 - Per la validità della costituzione delle assemblee, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le norme di legge vigenti in materia.

12.3 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 13 - Diritto di intervento

13.1 - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

#### Articolo 14 - Rappresentanza

14.1 - Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

14.2 - Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

#### Articolo 15 - Svolgimento

15.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero dall'amministratore unico; in mancanza l'assemblea è presieduta dalla persona eletta a maggioranza dei presenti.

15.2 - Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

15.3 - Le assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollega-

ti, a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al presidente dell' assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi e visionare documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;

d) siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell' art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della Società nei quali gli aventi diritto possono intervenire e le modalità del collegamento.

#### Articolo 16 – Costituzione e deliberazioni

16.1 – L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge o per Statuto.

16.2 – Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

16.3 – Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.4 – I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

16.5 – I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un

Notaio.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 17 – Composizione e nomina

17.1 – La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto della legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modifiche e integrazioni a tutela del genere meno rappresentato, da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, ovvero da un amministratore unico; gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili. L'assemblea determina il numero dei consiglieri e la durata del mandato entro i limiti suddetti: il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

17.2 – L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo punto del presente articolo adottando i provvedimenti relativi. Gli amministratori, eventualmente nominati nel corso del mandato del consiglio, scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.3 – Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 18 – Presidente e Vice Presidente

18.1 – Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge

fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, senza prevedere compensi aggiuntivi, al quale possono essere attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

18.2 - Il consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

#### Articolo 19 - Convocazione e svolgimento delle adunanze

19.1 - Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche se diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario.

19.2 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi e visionare documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

19.3 - Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il consiglio di



amministrazione, dandone avviso ai consiglieri e ai sindaci almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno non festivo prima. La convocazione può essere fatta per lettera, per telegramma, per telefax, per posta elettronica, ecc..

19.4 - Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri, ovvero dal collegio sindacale, per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

#### Articolo 20 - Presidenza delle adunanze

20.1 - Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

#### Articolo 21 - Riunioni e validità delle delibere

21.1 - Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

#### Articolo 22 - Verbali

22.1 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, redatti e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

22.2 - Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

#### Articolo 23 – Compiti

23.1 – L'organo amministrativo ha la gestione esclusiva dell'impresa sociale ed opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sulla base delle specifiche competenze dei singoli suoi componenti. L'organo amministrativo è dotato di ogni potere di amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

#### Articolo 24 – Deleghe

24.1 – Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381, comma 4, del codice civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, fissandone le relative attribuzioni ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile.

24.2 – Previa delibera dell'Assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al Presidente possono essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione, che provvede a determinarne in concreto il contenuto e il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

24.3 – L'organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, senza compensi aggiuntivi. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare institori e conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti a consiglieri, a dipendenti ed anche a terzi. Gli organi delegati possono conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e a terzi.

24.4 – Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori

generali, determinandone i compiti e la retribuzione.

#### Articolo 25 – Rappresentanza

25.1 – La rappresentanza della Società e la firma sociale, sia nei confronti dei terzi sia in giudizio, spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato, ovvero all'amministratore unico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del consiglio di amministrazione, e in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, e l'amministratore delegato, ovvero l'amministratore unico potranno nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società anche in sede di Cassazione.

25.2 – il Presidente del consiglio di amministrazione, al fine di dare esecuzione a delibere del consiglio, e l'amministratore delegato, nei limiti dei poteri conferiti, ovvero l'amministratore unico, potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### Articolo 26 – Compensi

26.1 – Ai componenti dell'organo amministrativo spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2389 del codice civile. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

26.2 – E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

## Articolo 27 – Poteri del Presidente

27.1 – Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'articolo 25;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'articolo 15.1;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 19 e 20;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

## Articolo 28 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

28.1 – L'organo amministrativo nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'organo amministrativo stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d. lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

28.2 – Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

28.3 – Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

28.4 – Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dall'organo amministrativo, sentito il

parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

28.5 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

28.6 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

28.7 - L'organo amministrativo vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

28.8 - L'amministratore delegato (o il Presidente, qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia nominato un amministratore delegato), ovvero l'amministratore unico, e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui all'articolo 28.6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

## TITOLO VI

### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 29 – Collegio sindacale

29.1 – L'Assemblea elegge, nel rispetto della legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modifiche e integrazioni a tutela del genere meno rappresentato, il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi tra i quali nomina il Presidente e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

29.2 – I sindaci uscenti sono rieleggibili.

29.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Le riunioni tenute mediante mezzi telematici sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

#### Articolo 30 – Revisione legale dei conti

30.1 – La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

30.2 – L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per una

durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. L'assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata del mandato.

30.3 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti documenta la propria attività in un apposito libro tenuto presso la sede della Società.

## TITOLO VII

### ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA

#### Articolo 31 - Organismo interno di vigilanza

31.1 - Il consiglio di amministrazione costituisce un organismo, cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni e riferisce all'organo di amministrazione o ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione

## TITOLO VIII

### BILANCIO E UTILI

#### Articolo 32 - Esercizio sociale

32.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 - Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio

sociale.

32.3 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione da destinare a riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti secondo deliberazione dell'assemblea.

#### Articolo 33 - Dividendi

33.1 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

### TITOLO IX

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

34.1 - In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

### TITOLO X

#### DISPOSIZIONE GENERALE

#### Articolo 35 - Rinvio

35.1 - Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.